

Ai soggetti attuatori delle Misure PNRR
M5C1 – Riforma 1.1. Programma GOL
M5C1 – Investimento 1.4 Sistema Duale
M5C1 – Investimento 1.1 Potenziamento
per i centri per l'impiego
M5C2 per le linee di investimento e sub-
investimento 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2,
1.3.1 e 1.3.2.

OGGETTO: Chiarimento in merito all'applicabilità degli obblighi relativi al rispetto dei principi del DNSH e del divieto di doppio finanziamento – Revoca del contributo

L'applicabilità del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e del divieto di doppio finanziamento a tutte le misure del PNRR è sancita dagli articoli 18, 9 e 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

In coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, il principio del “non arrecare danno significativo (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH) impone che nessuna misura finanziata dalle risorse PNRR arrechi danno agli obiettivi ambientali, assicurando che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Su altro fronte, l'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, così come indicato dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, impone che non sussista una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo PNRR e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.

Con specifico riferimento all'obbligo del rispetto del “Do No Significant Harm” (DNSH), hanno contribuito a delineare un organico quadro regolatorio le Circolari MEF-RGS n.32 del 2021 e n. 33 del 2022 con l'aggiornamento della relativa Guida Operativa.

Con riguardo al principio che impone il divieto di doppio finanziamento, il relativo ambito applicativo è stato delineato dalle Circolari MEF-RGS n. 33 del 2021, n. 30 del 2022 e n. 16 del 2023, nonché

dalle note operative Ref.Ares (2023) 845411 della Commissione Europea e nota operativa n. 1/2023 del Direttore dell'Unità di Missione PNRR MLPS del 5 ottobre 2023.

Nel corso del processo attuativo, i soggetti attuatori hanno stipulato con l'Amministrazione Centrale atti di convenzionamento (ex art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016) tesi a regolare i rapporti e i reciproci obblighi nello svolgimento delle attività programmate.

A completamento e integrazione di quanto indicato negli atti di convenzione, si precisa che, nell'ambito della realizzazione delle attività programmate ed al fine di garantire la coerenza con la disciplina PNRR, i soggetti attuatori sono tenuti ad assicurare il rispetto dei summenzionati principi. In caso di accertata violazione degli stessi, inoltre, l'Amministrazione Centrale titolare di interventi PNRR può revocare il finanziamento posto a valere sulle risorse PNRR.

Cordiali saluti.

Roma, data della firma digitale

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Marianna D'Angelo

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.L.gs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.